



SENTENZA N. 282/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **71564** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 10.01.2019 ad istanza del Sig. **(OMISSIS)**, nato (omissis) rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Domenico Crocco, pec avv.domenicocrocco@pec.giuffre.it e dall'Avv. Enza Iannicelli, pec enzaiannicelli@avvocatinapoli.legalmail.it, giusta procura in calce al presente atto tutti elett.te dom.ti in Pozzuoli (NA) alla Via Campi Flegrei, 72, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni, gli atti ed i provvedimenti emessi nel corso della seguente procedura oltre che nelle consuete forme di legge anche ai succitati indirizzi pec; avv.domenicocrocco@pec.giuffre.it enzaiannicelli@avvocatinapoli.legalmail.it;

Contro

I.N.P.S., (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it, c.f. TLLGLC70R13A509E) in virtù di procura generale alle liti rep. N. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli in via Medina n. 61;

per

l'annullamento della determina n. 2, prot. n. 0212084, del 6.7.2018, con la quale l'INPS Gestione ex INPDAP, a seguito del verbale di visita medica collegiale BL/G N. 29090 del 7.2.2018 della Commissione medica di Verifica di Napoli, ha respinto la domanda di pensione di reversibilità in favore del ricorrente, quale orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro del sig. (omissis)(omissis) insegnante in pensione già titolare di pensione diretta n. 18043210 deceduto in data 29.6.2016; nonché per la conseguente declatoria del diritto del sig. (omissis) ad ottenere il trattamento pensionistico ai sensi della ex legge del 15.2.1958 n. 46 e art. 81 e ss. d.p.r. 1092/73;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 22.5.2024, tenuta con l'assistenza del Segretario di udienza dott. Fabio Esposito, l'avv. Domenico Crocco per parte ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS;

Premesso in

FATTO

1. Il sig. (omissis), in data 1.3.2017, a seguito del decesso del genitore (omissis)(omissis) titolare di pensione diretta quale insegnante e deceduto il 29.6.2016, inoltrava domanda di reversibilità in qualità di orfano maggiorenne inabile corredata della documentazione sanitaria. La Commissione medica ospedaliera di Verifica di Napoli, nella visita del 7.2.2018, giudicava il ricorrente di *“non trovarsi in una situazione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa alla data del 29.6.2016”*, data del decesso del dante causa.

Con il ricorso in epigrafe, richiamata la normativa in materia (art. 82 d.p.r. 1092/73), il ricorrente contestava il suddetto verbale richiamando quello della Commissione

medico legale presso l'INPS in data 21.8.2015 che gli aveva riconosciuto una invalidità al 90 % con diagnosi di "*Encefalopatia residua epilettogena con crisi plurisettimanali*". Seguiva la determina dell'INPS n. 2, prot. n. 0212084, del 6.7.2018, di rigetto dell'istanza. In ricorso il ricorrente evidenziava che il requisito di inabilità a proficuo lavoro richiesto dall'art. 82 cit. è meno rigoroso rispetto a quanto richiesto dalla Commissione medica dell'INPS, essendo sufficiente anche una semplice menomazione della capacità lavorativa tale da impedire una attività effettivamente remunerativa. Allegava la perizia del dott(omissis) che attestava le patologie di cui è affetto il ricorrente: "*Ritardo mentale da encefalopatia connatale; epilessia con crisi parziali complesse plurisettimanali, sindrome depressiva con notevole componente ansiosa*", nonché documentazione amministrativa e sanitaria.

Chiedeva, quindi, il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di reversibilità a far tempo dalla domanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria da corrispondersi sino al soddisfo; in via graduata, chiedeva disporsi CTU per l'accertamento del requisito dell'inabilità.

2. Con decreto presidenziale del 5.10.2020 il giudizio veniva assegnato ad altro magistrato. In data 8.11.2021 veniva chiesta la fissazione dell'udienza. Fissata l'udienza del 18.4.2023, la Difesa di parte ricorrente depositava una memoria allegando documentazione ed evidenziando che:

a) l'Amministrazione convenuta nel decreto impugnato non fa alcun riferimento al verbale di visita medico legale in data 21.08.2015 presso la Commissione Sanitaria Provinciale invalidi civili (che ha dichiarato il ricorrente "*permanentemente INVALIDO con riduzione "permanente della capacità lavorativa con percentuale del 90%"*");

b) A seguito di ricorso per ATP depositato presso il Tribunale di Napoli Sezione

Lavoro e Previdenza - proposto a seguito di visita medica effettuata in data 15.04.2019 dove l'INPS riconosceva invalido civile il sig. (omissis) solo al 67% - tale percentuale di invalidità è stata innalzata al 92%, a seguito di visita medica effettuata presso il CTU nominato dal Giudice del Lavoro;

c) come risulta dal verbale della Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili del 21.08.2015 sussiste il requisito dell'inabilità sin dal 10.10.2014, ancor prima del decesso del genitore avvenuto in data 29.06.2016;

d) non è necessaria una reale totale inabilità per la sussistenza del requisito dell'inidoneità a proficuo lavoro, ma è sufficiente una minore invalidità che in concreto impedisca lo svolgimento continuativo di una attività remunerativa;

e) la gravità delle condizioni psicofisiche del ricorrente si evincono dalla lettura del parere del Collegio Medico Legale, nonchè dalla relazione medico Legale del dott. (omissis) e dalla documentazione allegata e trasmessa alla Commissione di Verifica; dalla certificazione rilasciata dal CTP risulta che il ricorrente è affetto da “Ritardo mentale da encefalopatia congenita” ed “Epilessia con crisi parziali complesse plurisettimanali e sindrome depressiva con notevole componente ansiosa”; nella certificazione della ASL UOC Salute Mentale di Napoli Nord si attesta che il ricorrente è affetto da “Evidenti segni cognitivi: seguito in età infantile”;

f) il decreto impugnato non considera gli altri elementi quale l'età, il sesso, l'istruzione, la preparazione professionale. Il ricorrente non ha mai svolto alcuna attività lavorativa a causa della sua patologia “ENCEFALOPATIA CONNATALE”.

Richiamava giurisprudenza della Corte dei conti e la documentazione sanitaria agli atti ovvero la certificazione rilasciata dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II U.O.C Neurologia e Centro per l'Epilessia che riconosce “*Epilessia generalizzata genetica*”; la valutazione Psicodiagnostica dell'Ordine di Malta Ambulatorio

Polispecialistico, che evidenzia che il ricorrente sin dalla nascita presentava elementi deficitari cognitivi oltre il ritardo psicomotorio, che trovano conferma durante i primi anni di scuola, venendogli assegnato un insegnante di sostegno per Ritardo Mentale e dello Sviluppo. Per questo in data 27.09.2018 gli veniva attribuita una percentuale del 92% di inabilità per lo stato di handicap in situazione di gravità, percentuale superiore alle precedenti visite da parte della Commissione. Inoltre, nelle conclusioni della valutazione psicodiagnostica effettuata dal dott. Marco Iovane in data 06.05.2020 presso l'Ordine di Malta sul sig. (omissis), si afferma che *“si sostiene e si sottolinea, al di là di ogni ragionevole dubbio, che tutti gli aspetti psicopatologici osservati e valutati scientificamente siano legati alla condizione deficitaria cognitiva e dissociativa della personalità patita dal paziente e quindi si ritiene inoltre che il sig. (omissis) non sia autonomo e che il suo stato di malattia possa peggiorare ulteriormente.”*.

Ribadiva nel ricorso che il requisito dell'inabilità a proficuo lavoro deve essere valutato sulla base degli elementi soggettivi riscontrabili con riferimento, oltre che alle risultanze delle indagini medico legali, anche agli altri elementi tali nel complesso da rendere l'orfano incapace di potersi procurare in modo continuativo per l'appagamento dei bisogni alla vita; pertanto, non è necessaria una reale totale inabilità per la sussistenza del requisito dell'inidoneità a proficuo lavoro.

3. In data 21.3.2023 si costituiva in giudizio l'INPS con una memoria in cui richiama la normativa che disciplina il trattamento di reversibilità in favore degli orfani maggiorenni e in particolare l'art. 82 del D.P.R.n.1092/1973, il cui primo comma prevede che *“la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti”*. L'articolo 1, comma 41, della legge dell'8 agosto 1995,

n.335 e successive modifiche e integrazioni, ha disposto l'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime (Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39; Legge 21 luglio 1965, n. 903). Le condizioni per accedere alla pensione di reversibilità (che non ha matrice ereditaria ma costituisce *jus proprium* delle categorie di soggetti previsti dalla legge) sono: 1) inabilità a proficuo lavoro; 2) convivenza a carico del pensionato; 3) nullatenenza. L'art. 86, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973 precisa che: *"Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato"*.

L'INPS evidenziava che il ricorrente non ha fornito la prova di tali presupposti in quanto: a) non ha fornito elementi idonei a ritenere che alla data del decesso del padre la suddetta condizione sussistesse; b) Il ricorrente è attualmente titolare di prestazioni d'invalidità civile ma tali prestazioni non provano il possesso del requisito sanitario della pensione di reversibilità sia perché la percentuale riconosciuta dalla Commissione ASL (90%) non configura uno stato d'inabilità al proficuo lavoro, sia perché i parametri ed i criteri valutativi dell'invalidità civile differiscono da quelli della invalidità pensionabile (che deve essere valutata in relazione alle specifiche attitudini lavorative dell'orfano), sia perché la valutazione deve essere effettuata con riferimento alla data del decesso del dante causa (il 29.06.2016) e non viene effettuato nessun richiamo ai codici ed alle percentuali tabellari connessi a ciascuna patologia denunciata, per cui il ricorso risulta infondato; c) Non vi è prova del requisito della "vivenza a carico", consistente nella dimostrazione che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile;

nel caso di specie il diniego dell'Ente si attesta sulla carenza del requisito sanitario ma ciò non esonera il ricorrente dal provare tutte le condizioni per il riconoscimento giudiziale del diritto. Secondo quanto previsto dalla legge n. 218/1952, come modificata dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, la condizione della non autosufficienza economica sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l'importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. Sono escluse dal computo dei redditi, oltre le pensioni di guerra dirette e indirette, le borse di studio, gli assegni di studio e le pensioni ai ciechi civili. Nel caso in esame al riconoscimento della percentuale invalidante del 90% è conseguita l'attribuzione dell'assegno d'invalidità civile parziale. L'INPS chiedeva quindi il rigetto del ricorso.

4. All'esito dell'udienza del 18 aprile 2023, con ordinanza n. 91/2023 veniva richiesto al CML – Sezione speciale presso la Corte dei conti, un parere medico legale ai fini della verifica della sussistenza o meno del requisito sanitario dell'inabilità al lavoro in capo al ricorrente fin dalla data del decesso del padre (29.6.2016).

In data 16.11.2023 perveniva il parere del CML che riteneva sussistente il requisito sanitario.

5. All'esito dell'udienza del 21.11.2023, con ordinanza n. 217/2023, al fine di verificare il requisito reddituale secondo la normativa sopra citata, si disponeva incumbente istruttorio a carico dell'Agenzia delle Entrate chiedendo all'INPS di depositare il fascicolo amministrativo del ricorrente. In particolare, si chiedeva all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Napoli di depositare presso la Segreteria della Sezione una relazione per accertare la sussistenza delle condizioni reddituali del ricorrente nel primo anno di decorrenza del diritto (29.6.2016) e se nel 2016 il ricorrente era fiscalmente a carico del dante causa deceduto il 29.6.2016,

nonchè per verificare l'entità degli eventuali redditi percepiti dal ricorrente a partire dal 2016.

6. In data 13.12.2023 l'Agenzia delle Entrate depositava la relazione.

7. In data 15.5.2024 parte ricorrente depositava una memoria in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso (sussistendo tutti i requisiti prescritti dalla legge: inabilità a proficuo lavoro, convivenza a carico del dipendente o pensionato, nullatenenza) alla luce della CTU espletata e della documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate.

8. All'udienza del 22 maggio 2024 parte ricorrente richiamava la memoria depositata il 15.5.2024 chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'INPS dichiarava di non opporsi al passaggio in decisione della causa.

DIRITTO

1. La pretesa concerne l'accertamento del diritto ad ottenere il trattamento pensionistico di reversibilità da parte di orfano totalmente inabile, percettore di redditi da pensione d'invalidità civile parziale.

Con riferimento al quadro normativo posto a presidio della fattispecie, occorre premettere che il diritto alla pensione di reversibilità dell'orfano maggiorenne è subordinato alla sussistenza di specifici requisiti che devono sussistere alla data della morte del dante causa o in alternativa, nel caso di raggiungimento della maggiore età in epoca successiva al decesso del de cuius, alla data della domanda: inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro, vigenza a carico del genitore, condizione di nullatenenza (artt. 82 e 86 del D.P.R. 23 dicembre 1973, n. 1092; art. 40 della legge 11 aprile 1955 n. 379; art. 13 R.D. 14 aprile 1939 n. 636 e art. 19 del D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 riguardanti la disciplina del trattamento pensionistico dei superstiti nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria).

In particolare, l'art. 82 (rubricato "Orfani"), al comma 1 prevede: *"Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare [...] ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di reversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti"*; il successivo art. 85 (dedicato alle "Condizioni economiche") dispone, al comma 1: *"Ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, gli orfani maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza. Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a £ 960 mila annue"*; infine, l'art. 86 (rubricato "Sussistenza e cessazione delle condizioni previste") dispone ai commi 1 e 2, che *"Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato. Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di reversibilità è revocata [...]"*.

Con l'entrata in vigore della legge n. 335, dell'8 agosto 1995, l'art.1, comma 41, ha esteso *"La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'A.G.O. [...] a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime [...]"*, il che ha comportato che per le domande di reversibilità prodotte successivamente all'entrata in vigore della legge "Dini", la disciplina applicabile era quella prevista dagli artt. 21 e 22 della legge n. 903/1965 (recante "Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale"), che non diversamente da quanto statuito nel Testo Unico n.

1092 del 1973, prevedevano che il trattamento di reversibilità erogabile ai superstiti, spettasse anche agli orfani maggiorenni “riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”, chiarendo al comma 7 che “Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro [...] si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.

La definizione d’inabilità ricavabile dall’art. 8 L. 222/1984 è in tale norma così espressa: “*si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*” (comma 1); il che ha comportato l’introduzione di un requisito inizialmente apparso più restrittivo di quello richiesto dall’art. 82 DPR 1092/1973 e che a seguito di una complessa evoluzione giurisprudenziale ha visto un progressivo indebolimento della rilevanza del parametro remunerativo nella definizione della proficuità del lavoro, con la conseguenza che si è pervenuti, nell’individuazione del concetto di “inabile”.

Secondo la giurisprudenza, anche di questa Sezione (sent. n. 93/2017), <<*per inabilità a proficuo lavoro si intende la mancanza ovvero la perdita, in ragione di infermità acquisite e/o congenite, della capacità di esercitare in modo realmente continuativo e proficuo (anche per l’eventuale datore di lavoro) il proprio mestiere o professione od ogni altra proficua attività confacente le personali attitudini, tenuto conto del contesto sociale e culturale in cui si inserisce la vita dell’interessato, delle sue precedenti esperienze lavorative, nonché dell’età, del sesso, del grado d’istruzione raggiunto. Pertanto, la valutazione del quadro menomante che rende inabile a proficuo lavoro implica l’impossibilità o la grave difficoltà di una idonea collocazione lavorativa moralmente e materialmente proficua, non sostenuta dalla umana pietas,*

non afflittiva, non usurante le residue potenzialità psico-fisiche, che possa essere concretamente e continuativamente svolta>>.

Per quanto concerne, invece, il requisito della “vivenza a carico”, l’art. 85 del T.U. n. 1092 del 1973 ha previsto che *“Ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, gli orfani maggiorenni (...) del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza”.*

A tale riguardo, la Corte di legittimità ha precisato che *“(...) la prova della cosiddetta vivenza a carico dell’assicurato del pensionato, richiesta a i fini del diritto alla pensione di reversibilità a favore del figlio superstite (ultradiciottenne) inabile al lavoro non è esaurita con la dimostrazione della convivenza tra tali due soggetti, occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr. Cass. 26 marzo 1984, n.1979”* (così, C. Cass., Sez. lav. n. 15440/2004).

Alla stregua del dettato normativo e della giurisprudenza della Suprema Corte, quindi, la giurisprudenza contabile ha ritenuto che *“il requisito della “vivenza a carico” postuli la ricorrenza di due condizioni: a) la non autosufficienza economica/reddituale dell’orfano maggiorenne inabile (da accertarsi con riferimento al limite reddituale di cui all’art. 14 septies della legge 33/1980); b) il pregresso mantenimento in via continuativa e abituale del superstite da parte del dante causa”* (Sez. III/A, sent. n. 40/2021).

L’orfano maggiorenne deve, quindi, trovarsi senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti concorrendo al suo mantenimento in modo efficiente il defunto dante causa. La pensione di reversibilità spetta quindi agli orfani minorenni ed equiparati, o maggiorenni inabili permanentemente a proficuo lavoro alla morte del pensionato o

a suo carico, intendendosi per tale ultima circostanza il fatto che al momento del decesso il genitore provvedeva al suo sostentamento in modo continuativo (art.22 c.6 della legge n.903/1965 sostitutivo dell'art.13, sub.art.2 della l.218/92).

Già rispetto a tale regime i redditi esenti da IRPEF non erano da computarsi ai fini del raggiungimento di quella soglia di nullatenenza che era determinante a fini della verifica del mantenimento a carico, come il requisito della vivenza a carico non era inteso come necessaria convivenza, ma come dipendenza economica e personale dal mantenimento del genitore.

L'art.1 comma 41 della l. 335/95 ha poi imposto ai fini del diritto dei superstiti alla pensione la verifica delle condizioni economiche del richiedente la pensione di reversibilità, stabilendo in via generale e per tutte le categorie di superstiti un limite di reddito oltre il quale tassativamente non è possibile cumulare il trattamento di reversibilità con altri redditi goduti. Dispone infatti la norma che *“gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla faggeta tabella F”*. Tuttavia, i limiti di cumulabilità previsti dalla legge n. 335/95 trovano applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge ovvero ai genitori ovvero a fratelli e sorelle; non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli, minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge. Pertanto, la condizione che la legge n. 335/95 chiede per il sorgere del diritto pensione dell'orfano inabile al lavoro è esclusivamente la vivenza a carico del titolare di pensione.

La vivenza a carico è senz'altro sussistente quando il reddito dell'orfano non raggiunga la soglia della nullatenenza, soglia da verificarsi sulla scorta di quanto disposto dall'art. 24 comma 6 della legge 28.2.1986 n.41, che ha stabilito che a partire dall'anno 1986 il limite di reddito annuo da prendere in considerazione ai fini della

concessione del trattamento di reversibilità agli orfani ed ai collaterali maggiorenni è quello previsto per l'attribuzione delle pensioni agli invalidi civili totali dal quarto comma dell'art.14-septies del d.l. 30.12.1979, n.663, convertito nella legge 29.2.1980, n.33, calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Da tale disposizione si evince che il reddito da tener presente per la valutazione del superamento del limite della soglia di nullatenenza è esclusivamente quello rilevante ai fini IRPEF, e non comprende quindi, la pensione di invalidità (parziale) erogata all'interessato dall'INPS.

3. Considerato che la pensione d'invalidità civile di cui il richiedente era titolare non costituiva reddito imponibile ai fini IRPEF, ed essendo accertato il requisito della totale inabilità al lavoro (cfr. parere del CML – che questo giudice condivide - ove si afferma che *“il ricorrente, alla data del decesso del genitore dante causa, Raffaele (OMISSIS)– ovvero il 29/06/2016, in relazione alle infermità lamentate ed oggettivate dalla documentazione in atti, si trovasse, all'epoca cui far risalire l'accertamento ed in antecedenza ad esso, in pieno possesso del requisito dell'assoluta e permanente impossibilità, per lo stesso, di svolgere qualsiasi attività lavorativa”*), ne deriva che spetta al ricorrente la liquidazione della pensione di reversibilità nella misura di legge a far data dal mese successivo al decesso del genitore.

Dalla documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta istruttoria, emerge infatti che il sig. (omissis), *“per l'anno di imposta 2016, era in possesso dei requisiti reddituali previsti dall'art. 12 d.p.r. 917/86 per essere considerato fiscalmente a carico”* pur risultando titolare di redditi da fabbricato, essendo proprietario per il 2016 di due immobili con rendita catastale inferiore complessivamente a 1000 euro; inoltre *“anche per gli anni d'imposta dal 2016 al 2021 il contribuente (omissis) non ha trasmesso alcuna dichiarazione dei redditi né*

percepito redditi di lavoro e/o pensione, eccezion fatta per i redditi da fabbricato sempre inferiori ad euro 1.000/anno”; “per l’anno d’imposta 2022, invece, il (omissis) risulta aver percepito redditi esenti da parte dell’INPS per euro 4.135,15 che si sommano ai redditi da fabbricato (rendita catastale euro 797 + 20)”.

4. Sulle somme arretrate l’Amministrazione deve liquidare gli interessi e la rivalutazione con applicazione della regola dell’assorbimento, dettata dall’art. l’art.16/6 della l. n. 412/91, così come interpretato in via autentica dall’art. 44/6 della l. 23.12.1998 n. 448, che limita la cumulabilità della pretesa al pagamento della rivalutazione con la richiesta di interessi sulle stesse somme. Pertanto, in base a tali disposizioni, l’importo dovuto a titolo di interessi deve essere portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione (ove queste ultime siano superiori) o, in altri termini, al creditore spetta il “maggior importo” tra interessi e rivalutazione; tale calcolo andrà effettuato tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento della maturazione del diritto pensionistico fino al soddisfo.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 400,00.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica nella persona del Primo Ref. Flavia D’Oro, definitivamente pronunciando

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, riconoscendo al ricorrente il diritto alla pensione di reversibilità a far data dal mese successivo al decesso del genitore. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 400,00 con attribuzione ai procuratori antistatari.

Così deciso nella camera di consiglio del 22.5.2024.

Il Giudice monocratico

(dott.ssa Flavia D'Oro)

F.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

(dott.ssa Flavia D'Oro)

F.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 27.05.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

(firma digitale)